

STATUTO DELLA FONDAZIONE

Art. 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SEDE

1.1 – Per trasformazione dell'ENTE AUTONOMO TEATRO ALLA SCALA attuata ai sensi dell'art. 2, commi 57 e seguenti della Legge 28 dicembre 1995 n. 549 e dell'art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367 è costituita la “FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO”.

1.2 – La Fondazione è costituita con il concorso dello Stato, della Regione Lombardia, del Comune di Milano e dei Fondatori ordinari e dei Fondatori permanenti.

1.3 – La Fondazione è ente di particolare interesse nazionale ai sensi dell'art. 7 della legge 14 agosto 1967 n. 800.

1.4 – La Fondazione, che svolge la sua attività in Italia e all'estero, ha sede in MILANO.

1.5 – La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367 e sue successive modificazioni ed integrazioni e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

Art. 2

FINI – ATTIVITÀ

2.1 – La Fondazione – che non ha scopo di lucro – persegue la diffusione dell'arte musicale realizzando in Italia e all'estero spettacoli lirici, di balletto e concerti o comunque musicali; la formazione dei quadri artistici e tecnici e l'educazione musicale della collettività; promuove la ricerca, anche in funzione di promozione sociale e culturale; provvede direttamente alla gestione dei teatri ad essa affidati, ne conserva e valorizza il patrimonio storico-culturale, con particolare riferimento al territorio nel quale opera; ne salvaguarda il patrimonio produttivo, musicale, artistico, tecnico e professionale.

2.2 - Lo scopo di valorizzazione del patrimonio storico-culturale è attuato in particolare con la pubblica esposizione della collezione di oggetti artistici e cimeli storici teatrali pervenuti alla Fondazione dalla Fondazione Museo Teatrale alla Scala di Milano.

2.3 – Nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali ed accessorie.

2.4 – La Fondazione potrà svolgere ogni operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e quindi ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, ivi compresa, nell'ambito delle stesse finalità,) la partecipazione non totalitaria in società di capitali, ovvero la partecipazione ad enti diversi dalle società. La Fondazione potrà svolgere sotto ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti dalla legge, attività finanziaria.

Art. 3

CONCORSO ALLA FONDAZIONE

3.1 – Lo Stato italiano, la Regione Lombardia, il Comune di Milano concorrono per legge alla Fondazione e sono Fondatori di diritto.

3.2 – Gli altri fondatori della Fondazione si distinguono in Fondatori ordinari e Fondatori permanenti.

È Fondatore ordinario ogni soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, che ha concorso al patrimonio della Fondazione con un contributo di ammontare non inferiore a 520.000,00 (cinquecentoventimila) euro.

È Fondatore permanente ogni soggetto, pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, che abbia conferito alla Fondazione un importo non inferiore a 5.200.000,00 (cinquemilioni e duecentomila) euro.

3.3 – Può divenire Fondatore ordinario ogni soggetto, diverso da quelli che concorrono per legge alla Fondazione, pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale venga cooptato dall'Assemblea, alle seguenti condizioni:

a. venga presentato da un Fondatore;

b. concorra al patrimonio della Fondazione con un importo non inferiore alla percentuale del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio, indicata dall'Assemblea ma comunque, ed anche in assenza di indicazione assembleare, non inferiore a 520.000,00 (cinquecentoventimila) euro, versato in unica soluzione o frazionatamente ma in un periodo non superiore a 4 anni. Lo status di Fondatore ordinario è in ogni caso acquisito solo a seguito dell'effettivo ed integrale versamento dell'importo di 520.000,00 (cinquecentoventimila) euro.

3.4 In ogni caso il permanere dello status di Fondatore ordinario è subordinato all'effettivo versamento, in unica soluzione o frazionatamente, di euro 520.000,00 (cinquecentoventimila) in ciascun anno solare successivo a quello in cui si è acquisito lo status di Fondatore ordinario, con verifica effettuata all'inizio dell'anno solare successivo a quello in cui il versamento deve essere effettuato e decadenza dallo status di Fondatore ordinario a far data dal 31 dicembre dell'anno solare in cui il versamento deve essere effettuato.

3.5 Può divenire Fondatore permanente ogni soggetto, pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale venga cooptato dall'Assemblea, alle seguenti condizioni:

a. venga presentato da un Fondatore; e

b. concorra al patrimonio della Fondazione con un importo non inferiore a 5.200.000,00 (cinquemilioni e duecentomila) euro, versato in unica soluzione o frazionatamente ma in un periodo non superiore a 4 anni. Può divenire altresì Fondatore permanente anche il Fondatore ordinario qualora effettui il versamento della differenza tra quanto già versato anche per acquisire o mantenere lo status di Fondatore ordinario e almeno 5.200.000,00 (cinquemilioni e duecentomila) euro in un periodo non superiore a 4 anni. Lo status di Fondatore permanente è in ogni caso acquisito solo a seguito dell'effettivo ed integrale versamento dell'importo di 5.200.000,00 (cinquemilioni e duecentomila) euro; ovvero

c. si impegni, in modo incondizionato ed irrevocabile, a concorrere al patrimonio della Fondazione con un importo non inferiore a 5.200.000,00 (cinquemilioni e duecentomila) euro, versato in unica soluzione o frazionatamente ma in un periodo non superiore a 4 anni e, nel caso di versamenti frazionati, con versamenti annuali non inferiori a 1.300.000,00 (unmilione trecentomila) euro; l'impegno dovrà essere garantito da fideiussione a prima richiesta e senza eccezioni di primaria banca italiana o comunitaria con succursali in Italia.

Nel caso di versamento effettuato in conformità al precedente capoverso lettera c) il permanere dello status di Fondatore permanente è subordinato alla effettività del versamento nei termini previsti aventi natura essenziale e la perdita dello status non determina il venir meno dell'obbligo di concorrere al pagamento.

Non si applica al Fondatore permanente quanto previsto nell'articolo 3.4 che precede.

3.6 - La qualità di Fondatore ordinario e di Fondatore permanente può essere riconosciuta anche ad un Gruppo di società, purché venga presentato da un Fondatore ordinario o Fondatore permanente e concorra complessivamente al patrimonio in conformità a quanto sopra disposto nel presente articolo 3.

La nozione di Gruppo è quella stabilita dall'articolo 2359 del codice civile.

All'atto della cooptazione l'Assemblea definisce le modalità di esercizio dei diritti di voti spettanti al Gruppo.

3.7 – Per concorso al patrimonio si intende qualsiasi erogazione effettuata a favore della Fondazione.

3.8 – Nel caso di enti, anche se privi di personalità giuridica, il concorso al patrimonio della Fondazione è effettuato per atto valido e vincolante del legale rappresentante munito di idonei poteri.

3.9 – A cura del Consiglio di Amministrazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto l'Albo dei Fondatori ordinari e dei Fondatori permanenti nonché un libro verbali per le delibere assunte dalla Assemblea.

3.10 - Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio. Resta fermo quanto previsto dall'art. 25.2 del d.lgs. 367/1996 e sue

successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4

PATRIMONIO

4.1 – Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito:

- a) dal patrimonio dell'Ente Autonomo Teatro alla Scala, determinato all'atto della trasformazione, ai sensi dell'art. 7 decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- b) dagli apporti di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) del decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367 e sue successive modificazioni ed integrazioni e comunque come previsti dal presente Statuto in conformità alla normativa vigente;
- c) dagli ulteriori apporti in denaro od in natura ricevuti anche in occasione della trasformazione;
- d) come patrimonio inalienabile dalle collezioni della Fondazione Museo Teatrale alla Scala di Milano acquistate a seguito di incorporazione della stessa.

4.2 – Del patrimonio della Fondazione fanno parte, tra l'altro:

- i beni mobili di proprietà dell'Ente Autonomo Teatro alla Scala, ivi compresi i diritti di utilizzazione economica degli spettacoli da esso prodotti, realizzati o distribuiti, riconosciuti dalla legislazione a tutela della proprietà intellettuale, per ogni forma di riproduzione, su qualsiasi tipo di supporto, anche virtuale;
- i contributi, pubblici e privati, erogati a qualsiasi titolo;
- ogni altro bene, mobile od immobile, pervenuto a qualsiasi titolo;
- il diritto di utilizzare – senza corrispettivo – il Teatro ed i locali necessari allo svolgimento delle attività;
- l'eventuale eccedenza di gestione.

4.3 – La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati, o comunque acquisiti, devono essere venduti salvo che non vengano destinati, entro due anni dalla loro acquisizione, alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita.

4.4 – La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, nonché della denominazione storica e dell'immagine del Teatro ad essa affidato. Può consentirne o concederne l'uso per iniziative compatibili e/o strumentali con le sue finalità.

4.5 - La Fondazione decide sui luoghi, modi e forme di esposizione al pubblico delle collezioni di cui al punto 4.1, fermo l'obbligo di esposizione di parte delle stesse nell'edificio denominato Casino Ricordi.

Art. 5

ORGANI

5.1 – Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Sovrintendente;
- e) il Collegio dei Revisori.

5.2 – Non possono fare parte degli organi, di cui all'art. 5.1 lettere b), c), d) ed e), coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, legge 19 marzo 1990 n. 55, lettere a), b), c), d), e), f) e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile.

5.3 – Ciascuno degli organi della Fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla legge e dallo statuto. Se la verifica ha esito negativo, ne dichiara la decadenza e ne promuove la sostituzione.

5.4 – I componenti gli organi della Fondazione di cui all'art. 5.1 lettere b), c) ed e) decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo;
- passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma 1, della Legge 19 marzo 1990 n. 55, lettere *a), b), c), d), e)*;
- definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, lettera *f)* della legge 19 marzo 1990 n. 55;
- nel caso in cui si verifichi una delle fattispecie di cui all'articolo 2382 del codice civile;
- mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione.

5.5 – La decadenza è pronunciata dall'organo di cui il componente fa parte non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che la rendono necessaria, previa tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento a chi lo abbia nominato.

Può essere pronunciata anche su richiesta di chi abbia nominato il singolo componente.

5.6 – Ai componenti degli organi della Fondazione di cui all'articolo 5.1 lettere *b), c), d)* ed *e)* si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2391 del codice civile.

Art. 6

ASSEMBLEA

6.1 – L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a)* nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché un membro effettivo del Collegio dei Revisori, ferme restando le riserve previste dalla legge e dallo Statuto;
- b)* attribuisce la qualità di Fondatore ordinario e di Fondatore permanente a terzi in conformità al disposto, rispettivamente, di cui all'articolo 3.3 e all'articolo 3.5 che precedono;
- c)* esprime pareri in merito a modifiche dello statuto;
- d)* esprime pareri in merito al bilancio preventivo e consuntivo;
- e)* esprime pareri su ogni argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- f)* propone al Consiglio di Amministrazione di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, indicandone i motivi;
- g)* attribuisce l'incarico del controllo contabile della Fondazione, sentito il parere del Collegio dei Revisori.

6.2 – L'Assemblea si raduna almeno due volte l'anno.

6.3 – L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno un quarto del numero complessivo di Fondatori ordinari e Fondatori permanenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso inviato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal Fondatore e che risultino espressamente dal libro dei Fondatori ordinari e dei Fondatori permanenti. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni prima della riunione. È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione dell'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario. Gli atti ed i documenti sul fondamento dei quali l'Assemblea è tenuta ad esprimersi sono depositati presso la sede della Fondazione almeno otto giorni prima della riunione. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto. L'Assemblea si considera validamente costituita, anche in difetto di convocazione, se sono presenti tutti i componenti con diritto di voto, e la maggioranza degli Amministratori e dei Revisori. In tale caso, ciascuno dei Fondatori legittimati all'esercizio del voto può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

6.4 – Tutti i Fondatori hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea. Gli enti, anche se privi di personalità giuridica, ai quali sia stata riconosciuta la qualità di Fondatore ordinario o di Fondatore permanente sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata, purché il designato non sia Amministratore, Revisore ovvero un dipendente della Fondazione. I membri del Consiglio di Amministrazione possono partecipare all'Assemblea con esclusione delle sedute nelle quali si nominino il Consiglio o comunque uno o più dei suoi componenti.

6.5 – Il diritto di voto spetta:

a) ai Fondatori ordinari in ragione di un voto per ogni 520.000,00 (cinquecentoventimila) euro e per ogni multiplo intero di tale importo, effettivamente erogati alla Fondazione;

e

b) ai Fondatori permanenti, il cui diritto di voto è riconosciuto in modo permanente, una volta che l'importo di 5.200.000,00 (cinquemilioni e duecentomila) euro sia stato effettivamente erogato, nella misura di 10 voti. Per i Fondatori permanenti che abbiano assunto l'impegno a norma dell'art. 3.5, lett. c. che precede è riconosciuto - sino a che non abbiano effettuato il versamento integrale dell'importo di 5.200.000,00 (cinquemilioni e duecentomila) euro - un numero di voti in via provvisoria pari ad un voto per ogni 520.000,00 (cinquecentoventimila) euro e per ogni multiplo intero di tale importo versato nel periodo nel quale hanno assunto l'impegno di cui all'indicato art. 3.5 che precede e a condizione che non sia intervenuta la perdita dello status.

I Fondatori permanenti che abbiano versato integralmente l'importo di 5.200.000,00 (cinquemilioni e duecentomila) euro possono cumulare ai loro dieci voti un voto per ogni ulteriori 520.000,00 (cinquecentoventimila) euro di conferimenti effettivamente erogati alla Fondazione e per ogni multiplo intero di tale importo.

6.6 – Ai fini del computo dei voti a norma dell'art. 6.5 che precede:

a) i Fondatori ordinari possono computare, tutti i conferimenti effettuati nel periodo fra la data di nomina del Consiglio di Amministrazione in carica e la data precedente l'assemblea, comunque non oltre la data di nomina del successivo Consiglio di Amministrazione;

b) i Fondatori permanenti (per cumulare i voti ulteriori rispetto a quelli derivanti dal versamento integrale di 5.200.000,00) possono computare tutti i conferimenti ulteriori rispetto all'importo di 5.200.000,00 (cinquemilioni e duecentomila) euro effettuati nel periodo fra la data di nomina del Consiglio di Amministrazione in carica e la data precedente l'assemblea, comunque non oltre la data di nomina del successivo Consiglio di Amministrazione.

Con la nomina di ogni Consiglio di Amministrazione verranno azzerati i voti spettanti a ciascun Fondatore ordinario, nonché i voti da cumularsi rispetto ai dieci riconosciuti stabilmente a ciascun Fondatore permanente ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 6.5 che precede ed a chi, avendo cominciato a effettuare conferimenti per acquisire lo status di Fondatore permanente, non abbia ancora completato tali conferimenti e non abbia quindi ancora effettivamente acquisito tale status, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo soggetto, di acquisire lo status di Fondatore permanente qualora completi il conferimento di 5.200.000,00 (cinquemilioni e duecentomila) euro nel termine previsto dall'articolo 3.5 che precede, mentre non vengono azzerati i diritti di voto riconosciuti in via permanente ai Fondatori permanenti ai sensi dell'articolo 6.5 b) e ai sensi della Norma Finale II.

6.7 – L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, la Provincia di Milano e la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Milano partecipano all'assemblea. A ciascuno di essi spettano due voti, indipendentemente dalla misura del rispettivo apporto al patrimonio della Fondazione. Il regolamento dell'Assemblea può attribuire loro un numero di voti diverso ma comunque non superiore, per ciascuno, al 3% del totale dei voti esercitabili in ciascuna assemblea.

L'Autorità di Governo competente in materia di spettacoli, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, la Provincia di Milano e la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Milano non hanno diritto di voto nelle deliberazioni previste dall'art. 6.1, lett. a).

6.8 – L'Assemblea approva a maggioranza assoluta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento. L'Assemblea dovrà disciplinare la partecipazione ai propri lavori di comitati, associa-

zioni, fondazioni, nonché di altri soggetti pubblici o privati, i quali, pur avendo contribuito a vario titolo alla vita ed alle attività dell'Ente, non abbiano la qualità di Fondatori, ivi compresi i dipendenti del Teatro.

6.9 – L'Assemblea su proposta del Consiglio:

- disciplina la presentazione delle candidature alla carica di Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

- disciplina il procedimento per la revoca degli eletti.

- disciplina l'esercizio del voto in modo tale da impedire la formazione di posizioni dominanti.

Inoltre, l'Assemblea, su proposta del Consiglio o su invito del Presidente, può ammettere a partecipare alle adunanze dell'Assemblea, anche in modo permanente, ancorché senza diritto di voto, fondazioni, associazioni o soggetti senza scopo di lucro aventi fini istituzionali coerenti con quelli della Fondazione.

6.10 – L'Assemblea può costituire comitati ed organismi in genere per il supporto delle attività dell'ente: ad essi può delegare parte dei propri poteri, con esclusione comunque delle attribuzioni di cui all'art. 6.1, lett. *a*), *b*), *c*).

6.11 – Le deliberazioni di cui all'art. 6.1, lettere *b*), *d*), *e*), *f*) sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le deliberazioni concernenti i pareri in merito alle modificazioni statutarie sono assunte a voto palese, con la maggioranza dei due terzi dei presenti all'assemblea. Le deliberazioni riguardanti le nomine alle cariche degli organi della Fondazione possono essere assunte con voto segreto per decisione del Presidente dell'Assemblea.

Art. 7

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1 – Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove persone, compreso il Sindaco pro-tempore della Città di Milano che ne è anche il Presidente. Gli altri componenti sono nominati come segue:

a) due dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

b) uno dal Presidente della Regione Lombardia;

c) uno dal Presidente della Provincia di Milano;

d) uno dal Presidente della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Milano;

e) tre eletti dall'Assemblea. L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alla presente lettera *e*) avverrà sulla base di candidature che potranno essere avanzate da Fondatori ordinari e Fondatori permanenti, diversi da quelli cui è riservato per legge o per statuto il diritto di nomina diretta di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, che, singolarmente o cumulativamente, si impegnino ad assicurare per almeno due anni consecutivi successivi all'elezione del candidato - oltre all'apporto al patrimonio di cui agli articoli 3.3, 3.4 e 3.5 - un apporto annuo non inferiore all'8% dei finanziamenti statali erogati per la gestione dell'attività della Fondazione.

7.2 – I Fondatori di cui all'articolo 7.1 lettera *c*) e lettera *d*) non possono esercitare il potere di nomina diretta di componenti del Consiglio di Amministrazione se non si impegnano, per almeno due anni consecutivi, ad erogare alla Fondazione, oltre all'apporto al patrimonio di cui agli articoli 3.3, 3.4 e 3.5, un apporto annuo non inferiore all'8% dei finanziamenti statali erogati per la gestione dell'attività della Fondazione.

7.3 - La permanenza nel Consiglio di Amministrazione dei rappresentanti nominati ai sensi dei precedenti articoli 7.1 lettera *e*) e 7.2 è subordinata all'erogazione dell'apporto ivi previsto.

7.4 – Tutti i consiglieri hanno uguali diritti e doveri: non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono.

7.5 – Per essere eletti componenti del Consiglio è necessario che i candidati posseggano:

a) i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5.2;

b) i requisiti di professionalità ed esperienza, anche con riferimento ai settori di attività della Fondazione.

7.6 – I componenti del Consiglio, ad eccezione del Presidente, durano in carica quattro anni e sono

rieleggibili. I quattro anni decorrono dalla prima seduta del Consiglio.

7.7 – Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio del quale entra a fare parte.

7.8 – Il Consiglio è validamente costituito quando siano in carica cinque dei suoi componenti, compreso il Presidente.

7.9 – Le autorità nominano i componenti degli organi di loro competenza non prima dei 30 giorni precedenti la scadenza del mandato, ma non oltre quest'ultima. Trascorsi inutilmente 45 giorni dalla scadenza del mandato, i componenti non sostituiti decadono ed i titolari del potere di nomina rispondono dei danni conseguenti, ferma restando la responsabilità penale per la condotta omissiva.

Art. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: POTERI E FUNZIONAMENTO

8.1 – Il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva il bilancio di esercizio;
- b) nomina e revoca il Sovrintendente;
- c) approva le modifiche statutarie;
- d) approva, su proposta del Sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica;
- e) ha ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione che non risulti, per legge o per statuto, attribuito ad altro organo;
- f) nomina il Vice Presidente, su proposta del Presidente;
- g) in applicazione e nel rispetto dei contratti collettivi di categoria, disciplina le relazioni sindacali, su proposta del Sovrintendente.

8.2 – Il Consiglio di Amministrazione si raduna non meno di quattro volte in un anno: per la validità delle sedute occorre la maggioranza dei componenti compreso il Sovrintendente. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con avviso spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con telefax o messaggio di posta elettronica, spedito allo specifico recapito, al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati alla Fondazione, almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia a loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

8.3 – Il Sovrintendente partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con l'eccezione di quella in cui il Consiglio di Amministrazione deve assumere le delibere di cui all'art. 8.1, lett. b), con gli stessi poteri e prerogative degli altri Consiglieri.

8.4 – Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Sovrintendente, è invitato a partecipare il Direttore Artistico.

8.5 – Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le delibere concernenti le materie di cui alla lettera c) del comma 1, debbono avere il voto favorevole di almeno sette componenti del Consiglio di Amministrazione. Alle delibere di cui alla lettera d) del comma 1, non può votare il Sovrintendente.

8.6 – Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, nonché al Sovrintendente, particolari poteri, determinando i limiti della delega.

Art. 9

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

9.1 – Presidente della Fondazione è il Sindaco pro-tempore della Città di Milano.

9.2 – Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea e cura l'esecuzione degli atti deliberati.

9.3 – In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

9.4 – Di fronte a terzi, al Conservatore dei Registri Immobiliari, all'amministrazione del debito pubblico ed agli altri pubblici uffici, la firma di uno qualunque dei soggetti indicati al comma precedente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento di quelli che lo precedono nell'ordine sopra descritto ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Art. 10

IL SOVRINTENDENTE

10.1 – Il Sovrintendente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla sua elezione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Egli cessa dalla carica unitamente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato. Qualora ricorressero gravi motivi, il Consiglio di Amministrazione può revocare il Sovrintendente, con la medesima maggioranza.

10.2 – Il Sovrintendente deve essere scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili; ha il potere di nominare collaboratori della cui attività risponde.

10.3 – Il Sovrintendente:

- a) dirige e coordina in autonomia, nel quadro dei programmi di attività artistiche approvati e con il vincolo di bilancio, l'attività di produzione artistica della Fondazione e le attività connesse o strumentali;
- b) nomina e revoca, sentito il Consiglio di Amministrazione, il Direttore artistico scegliendolo tra musicisti di chiara fama e comprovata esperienza;
- c) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione come previsto dall'art. 8.3 con i limiti ivi previsti;
- d) predispose il bilancio di esercizio nonché, di concerto con il Direttore artistico i programmi di attività artistica da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- e) tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione;
- f) esercita tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

CONTROLLI SULL'AMMINISTRAZIONE

11.1 - Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo corretto funzionamento.

11.1.1 – Il Collegio di Revisori è composto di tre membri effettivi ed un supplente.

Un membro effettivo ed il supplente sono designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; uno dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali; il terzo effettivo è eletto dall'Assemblea fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

11.1.2 – I Revisori sono nominati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

Il Collegio è presieduto dal componente designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

11.1.3 – All'attività del Collegio si applicano – in quanto compatibili le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile. Le riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purchè sia assicurata la possibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti.

11.1.4 – Il Collegio dei Revisori riferisce, almeno ogni trimestre, con opportuna relazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

11.1.5 – I Revisori partecipano ai lavori dell'Assemblea, per i profili di loro competenza, e parteci-

pano alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

11.1.6 – I Revisori durano in carica quattro anni. Possono essere revocati per giusta causa dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

11.2 - Il controllo contabile sulla Fondazione, nei termini di cui all'art. 2409 ter del codice civile, è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

11.2.1 – L'incarico del controllo contabile è conferito per un triennio, sentito il parere del Collegio dei Revisori, dall'Assemblea che ne determina il corrispettivo.

11.2.2 - Si applicano - in quanto compatibili – le disposizioni degli articoli 2409 bis, ter, quater, quinquies, sexies e septies del codice civile.

Art. 12

BILANCIO CONSUNTIVO

12.1 – L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

12.2 – Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Sovrintendente ed è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e da una nota integrativa.

12.3 – Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente e il risultato economico dell'esercizio.

12.4 – Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

12.5 – Il bilancio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, indicando le ragioni delle eventuali eccezioni ai principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

12.6 – Il bilancio deve essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio viene inviato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale all'Assemblea perché esprima il parere di cui all'art. 6.1 lett. d). Qualora l'Assemblea non emetta il parere entro i 30 giorni successivi il parere si considererà emesso in senso favorevole.

12.7 – Il bilancio, entro trenta giorni dall'approvazione, viene depositato all'ufficio del registro delle imprese e trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

12.8 – L'eventuale eccedenza di gestione è totalmente destinata alla Fondazione e alla sua attività.

Art. 13

BILANCIO PREVENTIVO

13.1 – Il Sovrintendente predispone entro il 30 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dello stesso anno.

13.2 – Il bilancio preventivo viene inviato all'Assemblea perché esprima il parere di cui all'art. 6.1 lett. d). Qualora l'Assemblea non lo abbia espresso entro il 15 dicembre, il parere si considererà emesso in senso favorevole.

Art. 14

SCIoglimento

14.1 – Qualora, per qualsiasi ragione, la Fondazione dovesse cessare la sua attività, i beni residui in sede di liquidazione, saranno devoluti ad enti che svolgano attività similari e a fini di pubblica utilità, individuati dai liquidatori, sentiti il Comune di Milano, la Regione Lombardia e l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

14.2 - Qualora, per qualsiasi ragione, la Fondazione dovesse cessare la sua attività, le collezioni museali dell'ex Museo Teatrale alla Scala di cui all'articolo 4.1, saranno devolute, salva l'approvazione della competente Autorità, al Comune di Milano che provvederà a garantire la conservazione e l'incremento per fini culturali e di pubblica esposizione delle stesse.

NORME FINALI E TRANSITORIE

I

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà discrezionale di riconoscere il mantenimento del mero status di Fondatore "Emerito", senza diritto di voto, acquisito sulla base della disciplina statutaria vigente al momento della cooptazione dell'Assemblea, per quei soggetti che ne facciano esplicita

richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre 2006. Quanto precede, senza pregiudizio per le norme del presente Statuto che regolano l'attribuzione e l'esercizio del diritto di voto.

II

In considerazione dei tradizionali legami e dei considerevoli apporti erogati nonchè di quelli che essa continuerà ad assicurare alla Fondazione, la misura dei diritti di voto a carattere permanente di cui all'Art. 6.5 (b) riconosciuta alla Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde è pari a 50 voti anziché 10.